

*"Riepilogo sul recente Decreto del Presidente del Consiglio, contenente misure umanitarie di protezione temporanea per i cittadini provenienti dal Nord Africa"*

Nota inviata ai Centri per l'impiego di Bologna e provincia, in data 21 aprile 2011, da parte dell'U.O. Consulenza giuridico-amministrativa sul lavoro della Provincia di Bologna

**Oggetto: Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2011 - Misure umanitarie di protezione temporanea per i cittadini provenienti dal Nord-Africa affluiti nel territorio italiano dal 1 gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.**

In data 05/04/2011 è stato emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per definire le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato Italiano a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti in Italia dal 01/01/2011 alla mezzanotte del 05/04/2011.

In particolare viene stabilito che i cittadini dei Paesi del Nord Africa vengono inviati, se necessario, presso strutture di primo soccorso e che il questore, verificata la provenienza e la nazionalità degli interessati, rilascia un **permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi**, ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera c, del Regolamento in materia di immigrazione ( DPR 394/1999 e successive modificazioni)

Tale permesso non può comunque essere rilasciato alle persone entrate nel territorio dello Stato prima del 01/01/2011 o successivamente al 05/04/2011, che appartengano a categorie socialmente pericolose o che siano già destinatarie di un provvedimento di espulsione, notificato prima del 01/01/2011.

Il suddetto permesso di soggiorno consente all'interessato, titolare di un documento di viaggio, la libera circolazione nei Paesi dell'Unione Europea, conformemente alle previsioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14/06/1995 e della normativa comunitaria.

La richiesta del permesso di soggiorno va presentata dall'interessato entro 8 giorni dalla pubblicazione nella G.U. del presente decreto (ovvero a partire dal 08/04/2011), il rilascio del permesso è a titolo gratuito e la consegna presso le Questure avviene con specifiche procedure di urgenza..

Nei confronti dello straniero al quale non è stato rilasciato o è stato revocato il permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui sopra, vengono disposti il respingimento o l'espulsione.

**N.B.**

**Si ricorda che il permesso di soggiorno per motivi umanitari consente lo svolgimento di attività lavorativa, come previsto dal Regolamento in materia di immigrazione (DPR 394/99 e successive modifiche, art.14 c.1)**